

Disegno di legge

Interventi a favore dello scialpinismo, dell'escursionismo invernale e con racchette da neve e dello slittino su fondo naturale: modificazioni della legge provinciale sugli impianti a fune, della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente "Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)", della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate) e della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci).

Proponenti: *cons. Luca Zeni*

cons. Roberto Bombarda

cons. Mattia Civico

cons.ra Margherita Cogo

cons.ra Sara Ferrari

cons. Michele Nardelli

cons. Andrea Rudari

Trento, 22 Marzo 2012

Disegno di legge

Interventi a favore dello scialpinismo, dell'escursionismo invernale e con racchette da neve e dello slittino su fondo naturale: modificazioni della legge provinciale sugli impianti a fune, della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente "Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)", della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate) e della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci).

Relazione

Negli ultimi anni la pratica degli sport invernali ha subito notevoli modifiche. Lo sci di fondo vive un periodo di vera e propria crisi, anche a causa della difficoltà di innevamento artificiale delle piste, e al fianco dello sci tradizionale, da sempre elemento traino dell'offerta invernale, si sono affacciate nuove forme di sport all'aria aperta, essendo sempre di più i turisti che cercano tranquillità e benessere.

Al contempo è aumentato esponenzialmente il numero dei praticanti lo sci alpinismo, l'escursionismo con le racchette da neve (le cosiddette "ciaspole") e la discesa con gli slittini, come dimostrano, oltre alle statistiche ufficiali, la crescente vendita di prodotti sempre più tecnologici e leggeri e la diffusione di negozi specializzati.

Le ragioni sono probabilmente molteplici: maggiore libertà (ci si può spostare ovunque, con le dovute attenzioni); minori costi per la pratica (non sono previsti ski-pass); una promozione turistica che spesso lega l'immagine del Trentino allo sci fuori pista, alla natura, alla tranquillità, al benessere psico-fisico; un costante aumento di sportivi di altre discipline – in particolare ciclismo e corsa – che trovano nello scialpinismo e nell'escursionismo un allenamento eccezionale nella stagione invernale e che spesso non hanno la capacità tecnica per praticarlo fuori pista; l'aumento costante di praticanti lo scialpinismo agonistico, con gare e manifestazioni sia fuori pista sia in pista in notturna nei giorni infrasettimanali.

Lo scialpinismo - complice l'istituzione delle diverse squadre nazionali europee, il maggior spazio riservato sui mezzi di comunicazione, la diffusione di notizie e forme di promozione – ha assunto forme e dimensioni ragguardevoli nello scenario sportivo e turistico della nostra Provincia. Promuovere nuovi strumenti di gestione, in grado di regolamentare il sempre più crescente numero di appassionati, ma al contempo in grado di promuovere – anche turisticamente parlando – questa nuova attività, appare lungimirante. In altre zone delle Alpi si è già incominciato a muoversi in questa direzione, ad esempio nella località friulana di Piancavallo è stata realizzato il primo tracciato dedicato esclusivamente allo sci alpinismo.

Per i praticanti lo scialpinismo fuori pista, il disegno di legge 111/XIV (promosso dai consiglieri sottoscrittori ed il cui contenuto è stato recepito all'interno della legge sulla protezione civile) interveniva puntando sulla promozione di una cultura della montagna, per favorire la conoscenza dei rischi e quindi una pratica consapevole di sci alpinismo e ciaspole.

Tuttavia sono in costante crescita coloro che utilizzano le piste per praticare questo sport, sia perché spesso non ci sono le condizioni ottimali per sciare fuori pista (o per mancanza

di neve o per pericolo valanghe: l'innervamento artificiale sulle piste, a differenza dei percorsi boschivi e delle strade forestali, assicura per tutto il periodo invernale le condizioni adeguate) sia perché la possibilità di effettuare la risalita delle piste con pelli di foca costituisce un elemento insostituibile per permettere allenamenti specifici agli atleti: la pista – per pendenza, lunghezza, dislivello, caratteristiche di scorrevolezza e tenuta del fondo – rappresentano un campo ideale di allenamento.

Oggi la materia legata alla risalita delle piste con gli sci è (non) disciplinata dalla legge provinciale sugli impianti a fune 21 aprile 1987 n.7, laddove prevede che il titolare dell'autorizzazione prevista per l'apprestamento delle piste da sci può ottenere in via coattiva la titolarità di servitù di pista, la quale conferisce, tra gli altri, il diritto (art. 43 co. 2 lett. c) di *“inibire a chiunque, nel periodo di innervamento, nonché durante i lavori di manutenzione, preparazione e riassetto delle piste, l'accesso all'area sciabile e impedire altresì qualsiasi attività comunque pregiudizievole al regolare esercizio della pista”*. Si prevede inoltre (art. 49 co. 3) che *“con il regolamento di esecuzione sono determinate le condizioni e le modalità per l'eventuale apertura della pista riservata a determinate categorie di utenti”* e che (art. 51 co. 1) *“ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo l'incolumità altrui o provocare danno a persone e a cose. Lo sciatore deve inoltre attenersi alle regole di comportamento definite dal regolamento di esecuzione e alle prescrizioni imposte dalla segnaletica”*.

Di fatto vige oggi un sistema basato sul buon senso degli enti gestori e degli scialpinisti, per cui nella maggior parte dei casi in fondo alle piste si può trovare un cartello con il divieto di risalita delle piste, ma spesso si chiude un occhio se gli sci alpinisti evitano la risalita nelle giornate di maggiore afflusso di discesisti. Un sistema che nella maggior parte dei casi funziona, che in alcuni casi crea qualche incomprensione (con sanzioni o semplici discussioni verbali), che in fortunatamente pochi casi comporta dei rischi per la sicurezza.

Tuttavia è un equilibrio delicato e precario, dove si deve continuamente bilanciare il diritto a gestire in sicurezza le piste dell'ente autorizzato e il diritto alla pratica di uno sport che potrebbe ben rappresentare l'immagine del Trentino; un equilibrio che potrebbe spezzarsi laddove dovesse accadere qualche incidente grave.

Tuttavia il rischio di incidenti deve sempre essere considerato (compito di un legislatore lungimirante dovrebbe essere quello di prevenire i problemi, più che di intervenire a valle), sia nel caso di risalita durante l'orario di apertura degli impianti, sia nel caso di risalita serale durante la battitura della pista.

Possiamo infatti individuare tre momenti della giornata, ognuno con diverse specificità:

- 1) Il primo momento (fase “A”) è quella che vede la risalita durante l'orario di apertura della pista. In questa fase lo sci alpinista deve prestare attenzione ai discesisti che scendono a valle. Va precisato che in realtà la risalita delle piste con le pelli di foca in questi casi statisticamente non è una pratica molto pericolosa. Infatti la risalita dello sci alpinista viene effettuata ad una velocità presumibilmente compresa tra i 2 e i 5 km/h, in assenza di inerzia (una mtb che viaggia a 5-10 km/h, in caso di frenata, richiede comunque un breve spazio di arresto; la progressione dello sci alpinista può invece essere interrotta in un tempo comparabile con il tempo di reazione di una persona, che semplicemente sospende il passo). Si può ragionevolmente asserire che lo sci alpinista, in caso di scontro, può essere sempre identificato come soggetto passivo, poiché agli occhi del discesista lo sci alpinista che sale non è molto diverso da un discesista fermo in un determinato punto della pista oppure che si muove orizzontalmente o verso valle a velocità molto ridotta. Una precisazione potrebbe essere il fatto che lo sci alpinista sale “a testa bassa” e quindi non è vigile su quanto gli accade intorno, ma la stessa cosa potrebbe valere

per un discesista fermo o pressoché fermo, che di norma volge lo sguardo a valle e non vede chi sopraggiunge da monte.

- 2) Il secondo momento (fase "B") è quello serale, caratterizzato dalla presenza di gatti delle nevi che devono preparare la pista per il giorno successivo. In questa fase i problemi sono legati alle condizioni della pista e alla sicurezza.

Per quanto riguarda le condizioni della pista, gli sci alpinisti che risalgono le piste nel tardo pomeriggio, durante l'attività dei gatti delle nevi, talvolta rovinano le parti di pista appena battuta. Infatti mentre taluni sci alpinisti hanno il buon senso di salire e scendere lungo la parte di pista non ancora battuta, altri utilizzano la parte di pista appena battuta e ancora soffice (vuoi per comodità, vuoi per limitate capacità sciistiche, ecc...); questo comporta la creazione di solchi (soprattutto nei periodi caldi) che il freddo notturno consolida, e che possono diventare pericolosi per gli sciatori del giorno dopo (ormai abituati ad una eterna dipendenza da tracciati ampi, uniformi, senza sorprese e lisci come biliardi).

Questa problematica è di solito legata all'orario di risalita: ad esempio è verosimile che lo scialpinista che sale alle 17.30 e scende alle 19.00 non crei grossi problemi, perché i gatti devono ancora effettuare buona parte del lavoro, quindi ci sono buone possibilità che lo scialpinista possa muoversi su tratti non ancora battuti. Al contrario è verosimile che lo scialpinista che salga alle 20.00 e scenda alle 22.00 si trovi davanti a piste già battute e quindi ne rovini una parte.

L'altro aspetto è quello della sicurezza, ed in particolare della responsabilità del gattista che involontariamente causa il ferimento, o anche la morte, di uno sci alpinista. Infatti la discesa in notturna con mezzi battipista in azione può essere pericolosa, soprattutto sulle piste molto ripide dove è necessario l'utilizzo di cordini d'acciaio per l'ancoraggio del gatto delle nevi. Inoltre il gatto delle nevi in fase di battitura deve muoversi con cambi di direzione anche improvvisi, ed il sopraggiungere di uno sci alpinista, per quanto dotato di luce frontale, crea sicuramente delle situazioni di pericolo.

- 3) il terzo momento (fase "C") è quello in cui la risalita avviene in condizioni diverse da quelle ricomprese nelle fasi A e B; di solito al mattino prima dell'apertura degli impianti. Questa fase non pare determinare di norma problemi, sia perché il passaggio sulla neve ormai consolidata dal freddo notturno non ha effetti rilevanti, sia perché non vi è la presenza di sciatori o di mezzi battipista.

Una disciplina organica della materia comporta proposte diverse per ognuna delle tre fasi sopra descritte. La proposta di legge prevede infatti:

- l'obbligo, per l'ente gestore, di consentire la risalita delle piste nelle ore precedenti l'apertura degli impianti, quindi nelle ore del primo mattino. Rimane la possibilità di divieti temporanei in caso di necessità di battitura in quell'orario (ad esempio in seguito a nevicate notturne);
- l'obbligo, per l'ente gestore, di mantenere un percorso ricavato su strade forestali o sentieri nelle vicinanze delle piste e che arrivino in cima o in prossimità della cima, nel caso di presenza di neve naturale. In tutte le località sciistiche vi è la possibilità, in caso di presenza di neve naturale, di ricavare percorsi in prossimità della pista, di solito in mezzo al bosco, sicuri dal punto di vista del rischio valanghe e di facile manutenzione. Prevedere l'obbligo di segnalare il percorso, e di prevederne lo sbocco in pista in modo da consentire poi la discesa, può permettere la risalita a tutti anche ad impianti aperti. In particolare si consentirebbe ai semplici appassionati (anche non atleti agonisti) di scialpinismo e ciaspole di avere a disposizione percorsi sicuri e ben segnalati, fornendo una valida alternativa ai

percorsi in montagna per coloro che non hanno una capacità di valutazione dei rischi elevata;

- si lascia la facoltà per l'ente gestore di prevedere o meno il divieto di risalita delle piste in orario notturno. Qualora però fosse attivato il divieto, si prevede l'obbligo, per l'ente gestore, di segnalare una pista od una parte di esse (ad es. risalita sul lato sinistro) sulla quale è possibile la risalita in determinati orari serali;
In tal modo l'operatore alla guida del mezzo battipista può lavorare in tranquillità tutte le piste, lasciando a disposizione degli scialpinisti soltanto un'unica pista in un determinato orario (ad es. tra le 17.30 e le 20), della quale curerà la battitura per ultima. Questo pare essere favorevole per l'operatore, che saprà in tal modo di poter lavorare senza rischi;
- si lascia la facoltà per l'ente gestore di prevedere o meno il divieto di risalita delle piste durante l'apertura degli impianti, ma si prevedono incentivi economici nel caso in cui siano previsti spazi a bordo pista, appositamente segnalati, riservati alla risalita con le pelli di foca;
- si inserisce l'obbligo per lo scialpinista di uniformarsi all'obbligo di comportarsi in modo da non mettere in pericolo l'incolumità altrui e di scendere cercando di utilizzare la parte non battuta delle piste ed in ogni caso provocando il minor impatto possibile sul fondo.

Le disposizioni indicate s'intendono da applicare per ogni stazione sciistica, poiché vi sono casi con presenza di più gestori (ad esempio in Paganella c'è una stazione sciistica con due gestori). Per cui è sufficiente che vi sia un solo percorso di risalita per stazione, con le seguenti garanzie:

- (i) comunque deve trovarsi sul territorio provinciale;
- (ii) in presenza di diversi gestori, presenti all'interno dello stesso carosello, questi devono collaborare per adempiere agli obblighi previsti;
- (iii) il percorso può variare nel corso della stagione (es. lunedì Pista 1 + Pista 3 + Pista 8 della società 2001; il martedì Pista 2 + Pista 7 della società Valle Bianca, ecc. oppure anche settimanalmente), secondo un calendario preventivamente definito e pubblicato sul sito internet;
- (iv) il percorso deve essere disponibile in tutti i giorni di apertura della stazione sciistica;
- (v) del percorso deve essere data notizia ai discesisti, mediante opportuna segnaletica da posizionare secondo criteri determinati (es. cartello all'inizio di ogni tratto di pista, oppure ogni 250 m, posizionato sul bordo esterno della pista, tipo sui pali delle reti di sicurezza e sui cannoni della neve, così che gli stessi segnali non vengano a costituire nuovi ostacoli, fonte di pericolo.)

L'occasione di intervenire sulle leggi vigenti per proporre un'attenzione verso scialpinisti ed escursionisti muniti di racchette consente di proporre delle novità riguardanti anche la pratica dello slittino, particolarmente diffusa ed apprezzata in Alto Adige/Suedtirolo ma dalle rilevanti potenzialità anche in Trentino. S'intende pertanto proporre in questa sede una norma d'indirizzo, più che di regolamentazione, per favorire la crescita in armonia con il territorio di un fenomeno che ha risvolti sociali ancor più che sportivi.

Poiché la frequentazione dell'ambiente alpino nella stagione invernale si presenta più problematica e delicata, anche per quanto riguarda gli impatti ambientali ed i possibili pericoli, si è inteso richiamare nel presente disegno di legge anche la normativa relativa ai

cosiddetti “professionisti della montagna” – guide alpine, accompagnatori di territorio, maestri di sci – ai quali affidare ulteriori e qualificati compiti nell’ambito della promozione degli sport invernali e delle attività all’aria aperta.

Infine, poiché ogni nuovo itinerario, anche di scialpinismo, ovvero per la pratica dell’escursionismo con le racchette o per la discesa con lo slittino viene a porsi, in tutto od in parte, lungo itinerari già inseriti nel catasto provinciale che vengono mantenuto con grande professionalità soprattutto dalla Società degli Alpinisti Tridentini, si è inteso in questa sede completare l’articolo relativo nella legge riguardante i sentieri e le vie ferrate.

L’articolato

Il disegno di legge si compone di 12 articoli: cinque articoli modificano la legge provinciale sugli impianti a fune (Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci); tre articoli intervengono nell’ambito dell’ordinamento delle professioni turistiche della montagna (guide alpine, accompagnatori di territorio, maestri di sci, LP n. 20/1993), un articolo interviene sull’ordinamento dei rifugi, dei bivacchi, dei sentieri e delle vie ferrate (LP n. 8/1993), un articolo modifica la legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci), un articolo è relativo alle disposizioni transitorie inerenti l’autorizzazione della Commissione europea ai finanziamenti previsti ed infine l’ultimo articolo è relativo alle disposizioni finanziarie.

L’articolo 1 interviene sull’articolo 48 della legge provinciale sugli impianti a fune prevedendo che il regolamento di esecuzione della legge stabilisca le caratteristiche tecniche e le categorie in cui sono classificate le piste in relazione anche ai tracciati riservati agli sci alpinisti e agli escursionisti, da realizzare preferibilmente utilizzando la viabilità forestale.

L’articolo 2 introduce l’articolo 50 bis della legge sugli impianti a fune relativo alla pratica dello scialpinismo. Con questo articolo viene normata la possibilità di utilizzare, in determinati orari, le piste di discesa per la pratica dello sci alpinismo, nonché la possibilità per i gestori degli impianti di riservare nelle piste da discesa spazi appositamente segnalati alla risalita con attrezzature da scialpinismo anche durante l’orario di apertura degli impianti.

Con il quarto comma si prevede che l’obbligo di rendere agibile un percorso per la pratica dello scialpinismo che permetta di immettersi nelle piste. In pratica si tratta di rendere agibili le strade forestali che si snodano in prossimità delle piste.

In comma 5 prevede una opportuna segnalazione, presso gli impianti di risalita e lungo le piste, dei percorsi per lo scialpinismo.

Il comma 6 prevede che l’autorizzazione all’esercizio delle piste sia subordinata all’osservanza delle disposizioni previste per la pratica dello scialpinismo.

L’articolo 3 introduce l’articolo 50 ter nella legge provinciale sugli impianti a fune prevedendo una prima disciplina della pratica dello slittino.

L’articolo 4 modifica l’articolo 51 della legge sugli impianti a fune introducendo un comma relativo al comportamento dello sciatore che pratica scialpinismo all’interno di piste da sci

in modo da rendere la pratica compatibile con le esigenze di sicurezza e di manutenzione degli impianti.

L'articolo 5 interviene sulla legge sugli impianti a fune abrogandone l'articolo 60. Si tratta di un intervento di pulizia legislativa che va ad eliminare una norma ormai decaduta.

L'articolo 6 prevede la competenza delle guide alpine ad accompagnare i frequentatori della montagna che percorrono anche i nuovi percorsi per lo scialpinismo, per l'escursionismo invernale e con le racchette e le piste da discesa con gli slittini.

Un'analoga possibilità – con l'esclusione comprensibile riguardante gli itinerari sci alpinistici - è concessa con l'articolo 7 agli accompagnatori di territorio, che normalmente non potrebbero accompagnare persone lungo percorsi innevati. Poiché i nuovi percorsi individuati dagli impiantisti, così come le piste per lo slittino seguono percorsi che possono essere considerati "sicuri" – con tutti i limiti del caso – si ritiene che possa essere concessa agli accompagnatori di territorio un'opportunità professionale in più anche nel corso della stagione invernale.

L'articolo 8 affida nuovi compiti per l'accompagnamento anche ai maestri di sci.

L'articolo 9 aggiunge al comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 8/1993 le lettere e) ed f), fornendo una definizione di "itinerari scialpinistici" e di "itinerari per l'escursionismo invernale con le racchette da neve".

L'articolo 10 va ad integrare l'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci) introducendo una norma relativa al finanziamento di interventi per la realizzazione di percorsi o di spazi riservati alla risalita sulla piste da sci degli sci alpinisti, e per la realizzazione di tracciati escursionistici e dedicati agli slittini.

L'articolo 11 è una norma transitoria inerente l'autorizzazione europea in relazione ai finanziamenti previsti nell'articolo precedente.

L'articolo 12 riguarda il finanziamento della legge.

cons. Luca Zeni

cons. Roberto Bombarda

cons. Mattia Civico

cons.ra Margherita Cogo

cons.ra Sara Ferrari

cons. Michele Nardelli

cons. Andrea Rudari

Trento, 22 Marzo 2012